



ASSOCALZATURIFICI

STATUTO ASSOCALZATURIFICI ITALIANI

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1- Vision e Mission

Assocalzaturifici Italiani con sede in Milano è l'Associazione delle imprese che operano nel settore calzaturiero, così come identificate dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa. Assocalzaturifici è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

Assocalzaturifici è autonoma, apolitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, nazionale ed internazionale, interagendo all'occorrenza, nei rispettivi livelli di competenza, anche con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e ausiliari, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, Assocalzaturifici è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelle generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati
2. attivare e condividere servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni e l'adesione a più ampie e articolate organizzazioni di rappresentanza, come le Federazioni
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.



Art. 2 - Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, Assocalzaturifici persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza sul piano politico-economico, sindacale, legale e tributario nell'interesse dell'industria italiana delle calzature a livello nazionale ed internazionale
2. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività del settore
3. stipula del contratto collettivo di lavoro e collaborazione con le aziende e le altre componenti del sistema confederale nell'interpretazione, nell'applicazione dello stesso e, nel rispetto dei livelli di competenza, nella risoluzione delle vertenze
4. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore
5. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero
6. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema
7. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale
8. organizzazione e partecipazione a ricerche, pubblicazioni, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale

Su delibera del Consiglio generale Assocalzaturifici ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria visione e la propria mission.

Assocalzaturifici non persegue fini di lucro. L'associazione può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di Assocalzaturifici, possono aderire come soci effettivi le imprese di diritto italiano produttrici di calzature - con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale - nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti produttivi.

Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dal Codice Civile.
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice Civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale



- c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita
- d) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Assocalzaturifici, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria.

Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi le imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

Sono ammesse formule di adesione in forma collettiva realizzate anche attraverso convenzioni di inquadramento con le Associazioni di territorio del sistema confindustriale.

Possono inoltre aderire a Assocalzaturifici in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di Assocalzaturifici e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Art. 4- Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda di adesione deve essere trasmessa ad Assocalzaturifici unitamente alla visura camerale storica dell'azienda.

In caso di adesione di gruppi di imprese in forma collettiva le modalità vengono definite dalle convenzioni di inquadramento di cui all'art. 3, comma 3.

L'adesione di aziende riunite in forma collettiva attribuirà, comunque, a ciascuna azienda la qualità di associata e conseguentemente obblighi e diritti derivanti dal presente Statuto faranno capo ad ogni singola impresa.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza e il rapporto associativo decorre dalla delibera dello stesso.



Il Consiglio di Presidenza accoglie le domande di adesione a maggioranza semplice.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

L'adesione scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata AR o con posta elettronica certificata con preavviso di minimo 3 mesi.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio offerte da Assocalzaturifici e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea; esercitano l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento di attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Assocalzaturifici ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;



d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese di Assocalzaturifici e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti secondo quanto normato dall'articolo 7 del presente statuto.

Art. 6 – Fondo comune e versamento delle quote associative

Il Fondo Comune è costituito da:

- a. contributi e quote di iscrizione di tutti gli Associati
- b. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- c. gli investimenti mobiliari e immobiliari
- d. le erogazioni o lasciti a favore di Assocalzaturifici
- e. proventi di altre attività dell'Associazione

La misura dei contributi associativi e la modalità di versamento vengono fissate annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Generale attraverso la delibera contributiva.

Per quanto attiene alle imprese inquadrature in forma collettiva attraverso le convenzioni con le Associazioni di territorio del sistema confindustriale, eventuali formule agevolative rispetto alla quota di iscrizione vengono definite dalle suddette convenzioni.

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

La quota di prima iscrizione all'Associazione deve essere versata alla notifica dell'accettazione della domanda di ammissione; mentre i successivi contributi annuali ordinari saranno versati secondo le modalità indicate nella delibera contributiva.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo la misura e le modalità definite dalla delibera contributiva, sospende automaticamente l'Associato dall'esercizio di ogni diritto e Assocalzaturifici dall'obbligo di fornirgli alcun servizio.

Art. 7 - Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono da definire nell'ambito del seguente schema:

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale



2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza con permanenza degli obblighi contributivi, per un massimo di tre anni in caso di morosità
3. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari
4. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante
5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità
6. impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 8 – Organi associativi

Sono organi di Assocalzaturifici:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è composta dai rappresentanti dei soci effettivi, di cui all'art. 3, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente; versamento che deve essere effettuato e accreditato secondo le modalità previste dalla delibera contributiva.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva, nonché per tutti gli



altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno e conservando i quorum costitutivi e deliberativi di cui al regolamento attuativo.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base alla fascia del valore della produzione di appartenenza – riferito all'ultimo bilancio di esercizio così come definito dalla delibera contributiva – secondo la progressione di cui alla tabella seguente:

Soci effettivi		
Fascia	Valore della produzione	Voti elettorali
1	Fino a € 5.000.000,00	1
2	da € 5.000.000,01 a € 7.500.000 €	2
3	da € 7.500.000,01 a € 12.500.000 €	3
4	da € 12.500.000,01 a € 25.000.000 €	4
5	da € 25.000.000,01 a € 50.000.000 €	5
6	da € 50.000.000,01 a € 100.000.000 €	6
7	da € 100.000.000,01 a € 250.000.000 €	7
8	oltre € 250.000.000,01	8

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili e il Direttore Generale.

Sono competenze dell'Assemblea:

1. eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività
2. eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio generale
3. eleggere, ogni quadriennio pari, i Provisori e i Revisori contabili
4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa
5. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo



ASSOCALZATURIFICI

6. modificare il presente statuto
7. deliberare lo scioglimento di Assocalzaturifici e nominare uno o più liquidatori
8. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria.

Il bilancio deve essere trasmesso a Confindustria non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Art. 10 – Consiglio Generale: composizione e attribuzioni

Sono componenti di diritto del Consiglio generale:

- 1) Il Consiglio di Presidenza, il Past President
- 2) I seguenti componenti elettivi:
 - a) n. 3 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea, espressione di aree territoriali non già rappresentate nel Consiglio, secondo la procedura indicata nel regolamento di attuazione del presente statuto;
 - b) n. 26 rappresentanti espressione delle aree territoriali dell'Associazione. Gli stessi sono individuati dalle Associazioni di territorio di Confindustria e i seggi, di cui uno di competenza del Presidente della sezione calzaturiera, ove presente, vengono attribuiti proporzionalmente rispetto al totale dei contributi versati all'Associazione.
- 3) n. 3 componenti nominati direttamente dal Presidente appartenenti alle fasce di valore della produzione 5°, 6°, 7° e 8° di cui all'art. 9.
- 4) Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Proviviri.

Un seggio del Consiglio Generale rimane a disposizione per l'eventuale nomina del rappresentante dell'articolazione merceologica quale socio aggregato ai sensi degli artt. 3 e 5 del presente statuto.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio del quadriennio degli anni pari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio consecutivo, successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato. Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni 3 mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.



Sono competenze distintive del Consiglio generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività
2. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
3. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
4. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea
5. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo
6. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea
7. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di Assocalzaturifici
8. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
9. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto
10. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
11. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda
12. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione
13. su proposta del Consiglio di Presidenza, nominare e revocare il direttore generale
14. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo regolamento di attuazione

Art. 11 – Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente fino a 5 Vice Presidenti elettivi con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni dispari.

L'ultimo Past President può essere invitato.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta ogni 60 giorni.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:



1. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine della Associazione
2. dirigere l'attività della Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale
4. deliberare sulle domande di adesione o delegare l'esercizio di tale funzione ad uno dei Vice Presidenti
5. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
6. nominare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
7. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea
8. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica
9. proporre al Consiglio Generale la nomina e la revoca del Direttore dell'Associazione e definirne la politica retributiva
10. deliberare le sanzioni di sospensione
11. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari su proposta del Consiglio generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 13, previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.



In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.

In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 13 – Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre membri che sono gli ultimi tre Past President purché espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici. La Commissione deve insediarsi n. 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 14 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.



La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e l'importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e al loro interno, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 15 – Direttore Generale

Il Direttore dell'Associazione sarà nominato e revocato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente. E' responsabile delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, previa approvazione del Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.



Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Il Direttore deve dedicare all'Associazione tutta la sua attività e non può occuparsi di altri incarichi ed incombenze, se non autorizzato da una specifica delibera del Consiglio di Presidenza.

Art. 16 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il preventivo è costituito dal conto economico. Il consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal prospetto delle fonti e degli impieghi.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione organizzativa del Presidente e da quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio di Assocalzaturifici e quello delle società controllate sono corredati da nota integrativa e da relazione di certificazione.

I Revisori contabili discutono la bozza di bilancio consuntivo con il Consiglio Generale un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 17 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata AR, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo giorno dell'anno fiscale successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 75% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.



GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 19 – Gruppo Giovani Imprenditori

È costituito nell'ambito dell'Associazione, un gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria Calzaturiera, al quale possono aderire gli imprenditori calzaturieri, i figli degli imprenditori ed i dirigenti di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è membro di diritto del Consiglio Generale.

Al Gruppo Giovani può essere attribuito un contributo finanziario, deliberato ogni anno, anche in rapporto all'entità della raccolta dei contributi associativi.

Il funzionamento del Gruppo Giovani è affidato al loro Regolamento, purché sia in armonia con lo Statuto e la politica generale dell'Associazione.

NORME TRANSITORIE

Per consentire il graduale adeguamento alle nuove disposizioni statutarie si prevede che per la prima elezione del Consiglio Generale, che coinciderà con la naturale cessazione del mandato della Giunta, saranno componenti di diritto:

- I) il Comitato di Presidenza 2015-2019, inclusi il Past President e il Tesoriere.
- II) gli altri membri del Consiglio Direttivo 2015-2019 e un numero di rappresentanti espressione delle aree territoriali dell'Associazione, i cui seggi – di cui uno assegnato al Presidente della sezione calzaturiera dell'Associazione di territorio di Confindustria, laddove presente – vengono attribuiti proporzionalmente rispetto al totale dei contributi versati all'Associazione sino al raggiungimento di n. 26 componenti
- III) un eventuale quinto Vice Presidente nominato dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, ratificato nell'Assemblea successiva
- IV) n. 3 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea espressione di aree territoriali non già rappresentate nel Consiglio secondo la procedura indicata nel regolamento di attuazione del presente statuto;
- V) n. 3 componenti nominati direttamente dal Presidente appartenenti alle fasce di valore della produzione 5°, 6°, 7° e 8° di cui all'art. 9.

In virtù del processo di integrazione con ulteriori comparti appartenenti alla filiera dell'industria calzaturiera, in modo particolare con quello degli accessori e componenti per calzature, un seggio del Consiglio Generale rimane a disposizione per la nomina di un rappresentante di tale comparto quale socio aggregato ai sensi degli artt. 3 e 5 del presente statuto.

La durata del Consiglio Generale seguirà i termini previsti dallo statuto.

I revisori contabili che con i mandati precedenti al 2016 hanno superato i limiti di eleggibilità possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.